

## **Domanda d'autorizzazione per l'utilizzo di organismi alloctoni invasivi secondo l'articolo 15 capoverso 2 dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente**

- Richiedente: Servizio Fitosanitario Cantonale del Ticino,  
Signora Marta Rossinelli
- Oggetto: D14.001 – coltivazione di organismi alloctoni invasivi a scopo dimostrativo o educativo:  
– Ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*);  
– Verghe d'oro americane (*Solidago* spp.);  
– Panace di Mantegazzi (*Heracleum mantegazzianum*);  
– Balsamina ghiandolosa (*Impatiens glandulifera*);  
– Diversi poligoni asiatici (*Reynoutria* spp.);  
– Sommacco maggiore (*Rhus Typhina*);  
– Senecione sudafricano (*Senecio inaequidens*).
- Obiettivo e scopo del progetto:*  
Detenzione di organismi alloctoni invasivi per scopi dimostrativi in giorni dedicati alla sensibilizzazione del pubblico; istruzione di persone specializzate
- Luogo del progetto:*  
Al Piano, 6515 Gudo (Demanio agricolo cantonale)
- Durata del progetto:*  
Primavera 2014–2019
- Procedura autorizzazione: La procedura si fonda sull'ordinanza del 10 settembre 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA; RS 814.911), in particolare sull'articolo 15 capoverso 2, nonché sulla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
- Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione: Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), 3003 Berna
- Esposizione pubblica: Gli atti non confidenziali possono essere consultati dal pubblico dal 25 marzo 2014 al 9 maggio 2014 durante il normale orario di lavoro presso i servizi seguenti:  
– UFAM, Divisione Suolo e biotecnologia, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen (si prega di annunciarsi prima al numero 031 323 83 44);  
– Sezione della protezione dell'acqua, dell'aria e del suolo TI, Via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona (si prega di annunciarsi prima al numero 091 814 29 08)
- Opposizione: Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) può, durante il periodo di esposizione

pubblica (fino al 9 maggio 2014), fare opposizione presso l'UFAM. L'opposizione deve essere presentata per scritto, contenere la motivazione e indicare qualità di parte. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

Durante il periodo di esposizione pubblica (fino al 9 maggio 2014) qualsiasi altra persona può inoltre esprimersi per scritto in merito agli atti.

25 marzo 2014

Ufficio federale dell'ambiente

## Abbonamento al Foglio federale e alla Raccolta ufficiale

---

Il prezzo dell'abbonamento annuo al *Foglio federale*, inclusa la *Raccolta ufficiale delle leggi federali*, è di 295.– franchi, IVA del 2,5 per cento inclusa, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. I raccoglitori sono fatturati a un importo forfettario di 135.20 franchi. L'abbonamento può essere però concluso anche senza raccoglitori.

L'abbonamento inizia il 1° gennaio e può essere disdetto di volta in volta per fine anno.

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la *Raccolta ufficiale delle leggi federali* (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare anche al solo *Foglio federale* (senza la Raccolta ufficiale delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 150.– franchi l'anno (IVA del 2,5 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 83.20 franchi relativo ai raccoglitori.

Il prezzo dell'abbonamento alla sola *Raccolta ufficiale delle leggi federali* ammonta a 145.– franchi l'anno (IVA del 2,5 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 52.– franchi relativo ai raccoglitori.

Ci si può abbonare al *Foglio federale* completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla *Raccolta ufficiale delle leggi federali*, presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, Fax: 031 325 50 58 o e-mail: [verkauf.gesetze@bbl.admin.ch](mailto:verkauf.gesetze@bbl.admin.ch). Presso questo indirizzo ci si può parimenti procurare gli *estratti* dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna.

25 marzo 2014

Cancelleria federale

---